

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
CON BARBARA MICARELLI, BRACCIA APERTE AL BENE APS - ETS**

**ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

E' costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "CON BARBARA MICARELLI, BRACCIA APERTE AL BENE APS - ETS" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ha sede in L'Aquila, Via Fortebraccio, 56.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

**ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE**

L'Associazione, apolitica, si ispira all'insegnamento di Barbara Micarelli e si prefigge, come scopo statutario, di promuovere la crescita della persona umana, della cultura del bene e dello spirito della carità fraterna. Intende far conoscere le buone opere realizzate, in modo discreto e disinteressato, da gruppi di volontari associati, ed impegnarsi, in fedeltà al carisma di Barbara Micarelli, per aiutare e soccorrere i soggetti più deboli, gli ultimi senza risorse e senza voce, per dare sollievo alle umane miserie e per costruire il bene comune.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel/i settore/i di attività di interesse generale previsti nell'art. 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (lettere f, g, i, k, l, r, u, v, w):

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività:

- realizzare manifestazioni pubbliche in memoria di Barbara Micarelli nelle quali offrire un eventuale riconoscimento a chi opera nel bene del prossimo bisognoso;
- curare e valorizzare l'incontro, l'ascolto, il dialogo e la collaborazione tra i membri dell'Associazione per operare in unità d'intenti;
- tener vivi i valori umani, culturali e religiosi presenti nell'opera di Barbara Micarelli e perpetuati, in Italia e nel mondo, dall'Istituto delle "Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino", da Lei fondato;
- favorire incontri di preghiera e di riflessione allo scopo di approfondire argomenti di carattere educativo, morale, religioso e sociale;
- iniziative con adulti e ragazzi per la conoscenza e la promozione del territorio;
- incontri di formazione e informazione su tematiche socio culturali e religiose;
- organizzare attività di aggregazione civile, culturale e religiosa per testimoniare lo spirito di fraternità e solidarietà;
- attività motivazionali e coinvolgenti per ragazzi e giovani ad integrazione del percorso scolastico ed educativo;
- eventi artistici di varia natura per giovani e adulti;
- svolgere attività di tipo editoriale, di promozione sociale ed eventi culturali;
- promuovere l'incontro, il dialogo e la collaborazione con persone, Enti ed associazioni simili, ed anche con soggetti appartenenti ad altre culture e che professano altre religioni, nel rispetto delle diversità e delle differenze e nella ricerca di ciò che unisce;
- contribuire, in modo compatibile con le finanze dell'Associazione e con eventuali raccolte fondi, a esigenze ordinarie e/o straordinarie per soccorrere i soggetti più deboli e/o senza risorse.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'Associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Abruzzo

### **ART. 3 - I SOCI**

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

#### **ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio contravviene gravemente alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, ratificata dall'assemblea e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

#### **ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

## **ART. 6 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

## **ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale) e l'Organo di Revisione. (eventuale)

## **ART. 8 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante mail e/o affissione all'albo della sede sociale o con i mezzi che l'Organo di amministrazione riterrà opportuni. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità che l'Assemblea possa svolgersi attraverso mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere 3 deleghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i.. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

**IN SEDE ORDINARIA:**

1. approvare il bilancio;
2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi o aspiranti soci;

approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

7. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

#### **IN SEDE STRAORDINARIA:**

1. deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 24 ore.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{2}{3}$  degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{2}{3}$  degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 5 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

### **ART. 9 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO**

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, è nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

uò esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **ART. 12 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017);
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, a norma dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 s.m.i., l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

#### **ART. 13 – LIBRI SOCIALI**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **ART. 12 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017);
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

#### **ART. 13 – LIBRI SOCIALI**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

#### ART. 14 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### ART. 15 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

#### ART. 16 – NORMA TRANSITORIA

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

8

LA PRESIDENTE

Carle Gonnelli

L'Aquila, 28.6.2023



agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila

Registrato a L'Aquila il 06.07.2023 N. 523 Serie 3

Esatto € 286,00 Duecento -

nonante e 00

Stampa